



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 87 del 16 settembre 2022

OGGETTO: riaccertamento dei residui attivi e passivi esercizio 2020 propedeutico all'approvazione del consuntivo 2020.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del 21 marzo 2022;

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro, la successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246 del 29 dicembre 2021, nonché, da ultimo, la DGR n. 256 del 30 giugno 2022 di ulteriore proroga;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023”, pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020;

VISTI:

- il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2021;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 10 agosto 2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022 – 2024;

VISTI gli art. 41 e 52 della L.R. 8/2002 e s.m.i., che prevedono, alla chiusura dell'esercizio finanziario, in sede di predisposizione del rendiconto consuntivo, la determinazione della consistenza dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello di riferimento;

VISTO l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, che prevede *“al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”*;

VISTO il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 9.1 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”*;

VISTO il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.3 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2015 n. 126, che prevede: *“Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli*



impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura”;

ATTESO che il riaccertamento di cui trattasi consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui già iscritti nel bilancio 2020;

PREMESSO:

- che con nota del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare prot. 519324 del 30 novembre 2021, acquisita agli atti in data 3 dicembre 2021 con prot. 3767, è stato comunicato ad Azienda Calabria Lavoro che l'organo di revisione deve considerarsi scaduto, ai sensi della L.R. 39/1995, art. 6 e che, pertanto, è necessario procedere alla redazione di un preconsuntivo 2020;
- che con decreto del Commissario Straordinario n. 59 del 3 dicembre 2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi propedeutico all'approvazione del consuntivo 2020, mancante del parere dell'organo di revisione;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2022, notificato ad Azienda in data 19 luglio 2022, è stato nominato il Revisore unico di Azienda Calabria Lavoro;

CONSIDERATO che, pertanto, è necessario procedere alla approvazione del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2020, completo del parere dell'organo di revisione, al fine di renderlo esecutivo;

RILEVATO che il responsabile l'Area Bilancio e Ragioneria ha provveduto ad effettuare una analisi di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza e nella gestione residui del bilancio dell'Ente, verificandone, a suo tempo, consistenza ed esigibilità ed individuando i residui da eliminare definitivamente, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, quelli da eliminare e reimputare agli esercizi successivi sulla base del principio di esigibilità e confermando quelli da mantenere al 31/12/2020, come da relazione prot. 3624 del 23 novembre 2021;

DATO ATTO che gli esiti del riaccertamento ordinario e della ricognizione possono riassumersi come di seguito:

residui attivi da eliminare in quanto in tutto o in parte inesigibili e/o insussistenti € 4.077.862,86,

residui attivi da mantenere € 11.977.281,05,

residui attivi da reimputare sull'esercizio 2021 € 4.672.906,13,

residui passivi da eliminare in quanto economie di spesa rispetto all'impegno assunto rilevante nella fase di liquidazione e/o insussistenti € 4.090.192,37

residui passivi da mantenere € 14.250.236,73

residui passivi da reimputare sull'esercizio 2021 € 4.715.656,62,

residui in perenzione da eliminare € 2.290,63,

in relazione agli impegni destinati ad essere reimputati, ad esclusione degli impegni che trovano copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate è necessario incrementare il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2021 per un importo complessivo di € 42.750,49, il tutto come meglio dettagliato nella relazione sopra citata;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico, acquisito in data odierna con prot. 3701;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il riaccertamento dei residui alla data del 31 dicembre 2020, come da relazione e stampe contabili allegate per farne parte integrante e sostanziale e di disporre il mantenimento in bilancio di tutti i rimanenti residui, in quanto relativi ad obbligazioni in corso;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di riapprovare** il riaccertamento dei residui alla data del 31 dicembre 2020 come di seguito:



residui attivi da eliminare in quanto in tutto o in parte inesigibili e/o insussistenti € 4.077.862,86,

residui attivi da mantenere € 11.977.281,05,

residui attivi da reimputare sull'esercizio 2021 € 4.672.906,13,

residui passivi da eliminare in quanto economie di spesa rispetto all'impegno assunto rilevante nella fase di liquidazione e/o insussistenti € 4.090.192,37

residui passivi da mantenere € 14.250.236,73

residui passivi da reimputare sull'esercizio 2021 € 4.715.656,62,

residui in perenzione da eliminare € 2.290,63,

Fondo Pluriennale Vincolato € 42.750,49

il tutto come meglio dettagliato nella relazione prot. 3624 del 23 novembre 2021 citata in premessa;

- **di disporre** il mantenimento in bilancio di tutti i rimanenti residui, in quanto relativi ad obbligazioni in corso;

- **di dare atto**, all'esito della ricognizione effettuata, che non risultano debiti fuori bilancio al 31/12/2020;

- **di pubblicare** il presente decreto sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bilanci".

Il Commissario Straordinario
dot. Felice Iracà

